



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente i provvedimenti in caso di nevicate e di gelo
Ris. Mun. del 12.11.2025

Il Municipio di Massagno, richiama:

- L'art. 37 cpv 2 LCStr
- L'art. 15 LACS, art. 45, 46 RLACS
- La LOC e relativo RLOC e tutti gli altri dispositivi di legge applicabili
- Il Regolamento del Comune di Massagno

o r d i n a:

Art. 1 Disposizione per gli automobilisti

¹In caso di nevicate il Municipio, tramite l'Ufficio tecnico comunale, può disciplinare con un'apposita segnaletica le modalità di spostamento dei veicoli privati che sostano sull'area pubblica, avvertendo contestualmente la popolazione con appelli, comunicati trasmessi dai mass-media e comunicazioni sul sito internet del Comune di Massagno.

²Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati ai veicoli dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli stessi.

Art. 2 Obblighi e responsabilità dei proprietari di stabili

¹I proprietari di stabili sono tenuti a adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastroni di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

²Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.

³È vietato depositare sui marciapiedi o sulle strade pubbliche la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private.

⁴Ogni proprietario deve farsi carico della pulizia e dell'eventuale sgombero della neve riversata/depositata davanti ai propri accessi dal passaggio dei veicoli spazzaneve durante le usuali operazioni di pulizia del campo stradale da parte del servizio pubblico.

⁵I proprietari di stabili sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose, dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e pensiline dei loro stabili.

Art. 3 Danni

Eventuali danni cagionati alle proprietà private, durante il servizio pubblico di sgombero della neve, dovranno essere segnalati entro 5 giorni all'Ufficio tecnico comunale, indicando la data e se possibile l'orario presunto del danno.

Art. 4 Divieti

Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di veicoli carichi di materiale suscettibile di bagnare la carreggiata; è pure vietato lavare marciapiedi, strade, scalini ecc.

Art. 5 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 7 Rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 8 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni e successivamente sul sito del Comune.

Per il Municipio

La Sindaca:

Simona Rusconi

Il Segretario:

Christian Barelli

La presente ordinanza è pubblicata dal 17.11.2025 al 16.12.2025.